

Allegato "A" alla Raccolta n.

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA OGGETTO**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -**

E' costituita, a norma dell'art. 2615 ter C.C. una società consortile a responsabilità limitata denominata **Italian Institute for Planetary Health Società Consortile a Responsabilità Limitata**

**ARTICOLO 2 - SEDE -**

La società ha sede in Roma e l'organo amministrativo con sua deliberazione potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune così come istituire e/o sopprimere, anche altrove, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'Estero.

**ARTICOLO 3 - DURATA -**

La durata della Società è stabilita da oggi al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci che si impegnano comunque a partecipare per il tempo occorrente al compimento dell'oggetto sociale ed esaurimento dei rapporti posti in essere dal Consorzio.

#### **ARTICOLO 4 - SCOPO E OGGETTO -**

Premesso che la società ha scopo consortile e non ha fini di lucro, essa si propone in maniera completa con i soggetti fondatori i seguenti scopi, nel rispetto delle finalità istituzionali dei Soci:

- Collocarsi nel sistema di apertura culturale resa disponibile al mondo grazie allo sforzo dei 137 paesi che hanno contribuito alla riuscita dell'esposizione universale Expo di Milano.
- Promuovere la salute dell'uomo, la prevenzione delle malattie e l'equilibrio ambientale partendo da una corretta alimentazione.
- Sviluppare ricerca scientifica, formazione e informazione, per garantire non solo qualità e sicurezza alimentare ma per arrivare a risolvere grandi problemi cui andranno incontro nei prossimi anni i paesi più poveri (fame, sete, mortalità infantile, malnutrizione) e contemporaneamente prevenire le malattie dei paesi industrializzati (obesità, patologie cardiovascolari, oncologiche, cronicità in genere).
- Promuovere progetti di ricerca sulle tradizioni e abitudini alimentari su scala globale, individuando i determinanti nutrizionali ambientali associati ad una maggiore longevità in modo da creare stili di alimentazione sani nel rispetto delle tradizioni di

ciascun paese.

- Incoraggiare la ricerca di modelli alimentari anche personalizzati con l'impiego delle migliori tecnologie a disposizione (genomica, big data, intelligenza artificiale) con l'obiettivo di stabilire il rapporto tra componenti alimentari singoli e combinati nel funzionare eventualmente come farmaci nella prevenzione delle malattie non comunicabili.
- Informare ed educare la popolazione ad una sana alimentazione e stili di vita adeguati, con particolare riguardo per le categorie sociali più a rischio (es. bambini e anziani).
- Generare modelli di predizione e valutazione dell'impatto di nuovi sistemi alimentari sostenibili su cambiamento climatico, preservazione dell'ambiente e biodiversità.
- Incoraggiare la collaborazione delle competenze presenti in Italia, facendo dell'Istituto un laboratorio aperto di ricerca e applicazione di buone pratiche sull'alimentazione sostenibile e sul ruolo attivo dell'alimentazione nel migliorare gli esiti di salute planetaria.
- Avviare e verificare l'efficacia di queste politiche in un paese come l'Italia che grazie al Servizio Sanitario Nazionale consente a tutti i cittadini di accedere a

prevenzione e cure delle malattie indipendentemente dalle possibilità economiche. In questo modo il successo di queste attività potrà avere un impatto sulla salute planetaria e sulla salute dell'ambiente.

- Svolgere attività di ricerca, formazione, consulenza e pubblicazione dei risultati di valutazioni multidisciplinari e delle tecnologie sanitarie, realizzate per istituzioni e aziende di livello nazionale ed internazionale.
- Cooperare e cogliere le sinergie progettuali possibili con l'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare (EFSA) presente dal 2002 a Parma, nonché con il Ministero della Salute ed altri Dicasteri interessati alla materia (Agricoltura, Ambiente).

L'esistenza di una comune struttura di impresa non esclude che la Società Consortile, operando in nome proprio ma per conto dei consorziati, abbia facoltà di eseguire, in tutto o in parte, direttamente le attività di seguito indicate:

- la promozione della salute planetaria, intesa come salute della civiltà umana ed i sistemi naturali da cui dipende; con particolare attenzione all'alimentazione, alle ricadute sulla salute della persona, all'equilibrio ambientale,
- lo sviluppo della ricerca scientifica, la formazione

e l'informazione, per garantire qualità e sicurezza dell'alimentazione, in quanto dalla stessa discendono l'eliminazione di piaghe sociali (fame, sete, mortalità infantile, malnutrizione), la prevenzione delle grandi malattie sociali della nostra epoca (obesità, patologie cardiovascolari, oncologiche, cronicità in genere),

- l'informazione e la rieducazione della popolazione ad una sana alimentazione e a stili di vita adeguati, con particolare riguardo alle categorie sociali più a rischio (bambini, anziani, ecc.),
- la promozione di progetti di ricerca sulla tradizione delle abitudini alimentari su scala globale, individuando determinanti nutrizionali ambientali associati ad una maggiore longevità,
- la ricerca di modelli alimentari anche personalizzati con l'impiego delle migliori tecnologie a disposizione (genomica, big-data, intelligenza artificiale, ecc.),
- la cooperazione al fine di cogliere le sinergie progettuali possibili con l'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare (EFSA) nonché con il Ministero della Salute ed altri Dicasteri interessati in materia;
- l'attività di studio, ricerca, ed analisi dello stato di salute della popolazione in generale o di particolari gruppi di popolazione,
- le attività di ricerca volte ad esaminare le con-

sequenze a breve e lungo termine dell'introduzione e dell'utilizzo di nuove tecnologie sanitarie attraverso un processo multidisciplinare delle tecnologie sanitarie realizzate per istituzioni ed aziende di livello nazionale ed internazionale,

- svolgere attività di ricerca, formazione, consulenza e pubblicazione dei risultati di valutazioni multidisciplinari e delle tecnologie sanitarie, realizzate per istituzioni e aziende di livello nazionale ed internazionale.

La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività: noleggio di attrezzature, l'organizzazione di convegni congressi, meeting ecc.; organizzare e gestire corsi di formazione scientifica multidisciplinare, esercitare attività di sfruttamento di marchi, invenzioni, formule, know-how, brevetti e simili, la gestione e l'organizzazione della manutenzione di siti web per la diffusione di dati in rete; l'esercizio di attività di pubblicazione in ogni sua forma e modalità, unitamente a tutte le attività inerenti l'informazione scientifica anche con modalità multimediali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società:

a) realizza l'organizzazione comune dei soci consorziati, istituita secondo l'art. 2615 ter del codice civile, al fine di conseguire, per il tramite

dell'ottimizzazione delle loro esperienze e capacità imprenditoriali la compiuta attuazione delle obbligazioni nascenti dall'appalto dei servizi sopra indicati;

b) provvede per conto e nell'interesse dei consorziati, all'organizzazione, al coordinamento, alla direzione e, eventualmente, all'esecuzione delle attività di cui al presente oggetto. Alla società, dunque, può essere eventualmente demandato il compito di provvedere, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, all'esecuzione delle attività, ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari rapporti con fornitori di beni e prestatori di servizi, lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, nonché con istituti di credito, enti ed amministrazioni pubbliche, e soggetti terzi in genere. Pertanto la società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente anche della struttura, dei servizi e delle prestazioni ad essa rese dai soggetti consorziati, può provvedere all'approvvigionamento dei materiali e servizi occorrenti per l'esecuzione delle attività, al reperimento dei mezzi finanziari presso gli istituti di credito, al reperimento del personale autonomo e impiegatizio, tecnico ed amministrativo, al reperimento dei mezzi d'opera, delle attrezzature e dei macchinari e di ogni altro fattore produttivo necessario

all'esatto adempimento degli obblighi tutti connessi all'esecuzione delle attività.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - OBBLIGHI DEI SOCI - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI- QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

#### **ARTICOLO 5 - CAPITALE -**

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote del valore minimo di 1 (un) Euro.

Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle disposizioni di legge con deliberazione

dell'assemblea dei soci. In sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

#### **ARTICOLO 6 - SPESE DI GESTIONE E SISTEMA DI FATTURAZIONE**

Tutti i costi e le spese relative alla gestione delle attività possono essere sostenute direttamente dalla società consortile, avendo quest'ultima una personalità giuridica ed essendo soggetto iva.

#### **ARTICOLO 7 - Obblighi dei Soci**

Ciascun socio assume, sotto pena di esclusione o riduzione di quota, l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel presente atto e le deliberazioni validamente assunte dagli organi della Società Consortile e di dare la propria assistenza in favore della Società Consortile.

La Società potrà richiedere ai soci contributi

annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei soci. Per il socio Università Cattolica e per il socio IRCCS Mario Negri detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle proprie strutture. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione che sarà approvata dall'Assemblea dei Soci con maggioranza dei due terzi dei soci.

#### **ARTICOLO 8 - Ammissione di Nuovi Soci -**

La Società sarà costituita da Soci Fondatori, rappresentati dai soggetti che sottoscrivono l'Atto di Costituzione della Società, e da Soci Ordinari costituiti dai soggetti che successivamente aderiranno al Consorzio.

Chi desidera diventare socio della Società dovrà presentare domanda scritta al Consiglio d'Ammini-

strazione.

La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione di accettazione dello Statuto della società, indicazione delle quote da volere rilevare.

Sull'ammissione di nuovi soci delibera l'Assemblea.

Qualora venga accolta la domanda di ammissione di un nuovo socio e quindi si debba procedere all'aumento del Capitale sociale, il Consiglio d'Amministrazione convocherà l'Assemblea affinché si deliberi in tal senso.

Se la domanda d'ammissione viene accolta, il nuovo socio dovrà versare entro 30 giorni dalla delibera assembleare una quota d'ammissione nella misura che annualmente verrà stabilita a inizio di ogni esercizio sociale dal Consiglio d'Amministrazione in relazione al patrimonio della società.

La quota di ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

#### **ARTICOLO 9 - ALIENAZIONE E ATTI DISPOSITIVI SULLE QUOTE**

Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o a garanzia, salvo deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione.

I soci hanno il diritto di prelazione per l'acquisto della quota o della parte di quota che un altro socio voglia cedere.

Nel caso di mancato esercizio del diritto della prelazione, le quote, con gli inerenti obblighi dei Soci al compimento delle prestazioni accessorie, potranno essere cedute a terzi solo con il consenso motivato del Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi di esercizio di diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il prezzo delle quote sarà determinato sulla base del valore patrimoniale netto della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della stessa, con espressa esclusione del valore di avviamento.

### **TITOLO III**

#### **RECESSO ED ESCLUSIONE**

##### **ARTICOLO 10 - Recesso -**

Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge nonché nel caso di concorrenza sleale.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro

Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **Art. 11 - ESCLUSIONE**

Può essere escluso dalla società il socio che:

- a) si renda inadempiente all'obbligo di rimborsare alla società le spese da questa sostenute nell'espletamento delle attività che ne costituiscono l'oggetto;
- b) sia dichiarato fallito o assoggettato a procedure concorsuali.
- c) non rispetti gli obblighi previsti dall'Art.7.

L'esclusione viene deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze indicate nel successivo art. 13, calcolate previa detrazione della quota spettante al socio che deve essere escluso.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, se questi non è stato presente in assemblea.

La delibera di esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della sua comunicazione al socio escluso, ovvero decorsi 30 giorni dalla data della delibera se il socio ha partecipato all'assemblea.

Entro tale termine di 30 giorni il socio può fare opposizione.

La partecipazione del socio escluso diviene inalienabile dalla data di efficacia dell'esclusione.

Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso prevista dall'art. 2473 c.c.; il valore è determinato in ragione della corrispondente frazione di patrimonio netto secondo l'ultimo bilancio approvato, senza considerare il valore dell'avviamento, fermo restando l'obbligo per il socio escluso di rimborsare alla società tutte le spese e le somme da lui dovute.

Nel caso in cui la liquidazione avvenga a mezzo acquisto

della partecipazione da parte degli altri soci, il socio escluso deve presentarsi dal notaio all'uopo indicato dall'organo di amministrativo. L'invito deve essere spedito a mezzo raccomandata A.R. (o posta elettronica certificata) almeno 30 trenta giorni prima del giorno di comparizione davanti al notaio, e deve contenere l'indicazione del valore di liquidazione.

Qualora il socio non si presenti dal notaio il giorno prestabilito, la sua partecipazione potrà essere ceduta, in suo nome e per suo conto dal legale rappresentante della società consortile, secondo quanto stabilito preventivamente dai soci ai sensi dell'art. 2473 c.c.; il prezzo è determinato in ragione della corrispondente frazione di patrimonio netto secondo l'ultimo bilancio approvato, senza considerare il valore dell'avviamento.

In caso di contestazione sul valore di liquidazione, l'invito a recarsi dal notaio per cedere la partecipazione sarà spedito al socio escluso dopo che il valore sarà stato stabilito dall'arbitro nominato di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

#### **TITOLO IV**

#### **DECISIONI DEI SOCI**

**ARTICOLO 12 - Decisioni dei soci - Forme - Quorum  
deliberativi**

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero, salvo quanto previsto dal successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto anche a distanza e per corrispondenza; le eventuali consultazioni espresse a mezzo fax dovranno essere confermate da raccomandata a.r., o a mezzo posta elettronica certificata, spedita entro le 24 ore successive al ricevimento del fax.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia

assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, fermo il disposto di quanto sopra.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### **ARTICOLO 13 - METODO ASSEMBLEARE**

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei seguenti casi:

- \* con riferimento alle materie di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 2° comma del codice civile;
- \* per la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- \* per la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2482/bis c.c.;
- \* per l'esclusione del socio;
- \* in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o

dall'Amministratore delegato, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata a.r., o con avviso consegnato a mano, o a mezzo posta elettronica certificata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

Le adunanze dell'Assemblea dei soci e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i soci ed i sindaci effettivi se nominati.

L'assemblea dei soci in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il **voto favorevole di più della metà del capitale sociale**, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

#### **ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in

caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà di subdelegare.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio quando ne sia necessaria la presenza.

#### **ARTICOLO 15 - MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio d'Amministrazione delibera un Regolamento e sue eventuali modifiche per disciplinare i rapporti tra i consorziati e tra questi e la società, nell'ambito del presente statuto.

Il regolamento è vincolante per tutti i soci.

### **TITOLO V**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **ARTICOLO 16- METODO DI AMMINISTRAZIONE**

La società può essere amministrata da un amministratore

unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Possono essere nominati uno o più Vice Presidente e amministratori delegati. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventuali Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può essere convocato sia dal Presidente che dall'Amministratore delegato.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi (se nominati), con raccomandata a.r., posta elettronica certificata, telegramma o lettera consegnata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o posta elettronica certificata spediti almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **ARTICOLO 17 - DURATA IN CARICA**

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

#### **ARTICOLO 18 - POTERI**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma,

c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **ARTICOLO 21 - Rappresentanza -**

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della loro delega. In caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta al Vice Presidente se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 22 - Spese ed emolumenti degli amministratori**

Agli amministratori spetta un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **ARTICOLO 23 - Organo di controllo -**

Qualora i soci lo ritengano opportuno o sia obbligatorio per legge, la società sarà controllata da un organo nominato e funzionante a norma di legge; il numero dei membri dell'organo di controllo (anche monocratico) è stabilito dai soci contestualmente alla nomina, osservate le inderogabili norme di legge.

Ricorrendo le condizioni di legge e salvo diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti della società è esercitata dall'organo di controllo.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti da parte dell'organo di controllo, o comunque per espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore o da una società di revisione nominati e funzionanti ai sensi di legge.

## **TITOLO VII**

### **COMITATO SCIENTIFICO**

#### **ARTICOLO 24 - NOMINA**

Il Consiglio d'amministrazione nominerà un Comitato scientifico composto da tre a sette membri che dureranno in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il

Presidente del Comitato scientifico, se non nominato dal Consiglio d'amministrazione, verrà eletto dai componenti del Comitato scientifico stesso.

## **TITOLO VIII**

### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI**

#### **ARTICOLO 25 - ESERCIZI SOCIALI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

La società persegue scopi e finalità consortili e pertanto non ha lo scopo di perseguire utili.

#### **ARTICOLO 26 - FINANZIAMENTI**

I soci della Società consortile potranno concedere finanziamenti alla società nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

## **ARTICOLO 27 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

## **TITOLO X**

### **CLAUSOLA ARBITRALE**

## **ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, saranno devolute alla competenza di un arbitro che giudicherà secondo diritto, e che sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

L'arbitro deciderà anche sulle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti.

Non sono compromettibili le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

## **RINVIO**

## **ARTICOLO 29 - NORME APPLICABILI**

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.